



## Comune di Udine

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24/2025 DEL 28/04/2025

OGGETTO: L.R. 19/2012 art. 12 – Autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra e del relativo impianto di rete di potenza nominale 5.999,48 kWp denominato “UDINE BEIVARS OVEST” sito in Via Don Giovanni Bosco in Comune di Udine (proponente: TECNO ENERGY Srl). Espressione parere.

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Edilizia Privata e Pianificazione Territoriale

#### Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **28 aprile 2025** alle ore 15:00 sotto la presidenza della **Presidente del Consiglio Rita Nassimbeni**, con l’assistenza del **Segretario Generale Francesca Finco** e con l’intervento dei seguenti componenti il **Consiglio comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass
1	De Toni Alberto Felice	
2	Nassimbeni Rita	
3	Ballotta Giancarlo	G
4	Barillari Giovanni	A
5	Cainero Iacopo	
6	Colautti Alessandro	
7	Croattini Lorenzo	
8	Croatto Gianni	A
9	Cunta Andrea	A
10	Di Lenardo Andrea	
11	Ermano Paolo	
12	Facchini Arianna	
13	Ferrari Emma	
14	Fiore Antonella	
15	Fontanini Pietro	G
16	Franz Maurizio	A
17	Gallo Chiara	G
18	Garlatti Costa Stefania	
19	Gasparin Stefano	
20	Gatta Antonella Eloisa	
21	Giacomello Carlo	

N	COGNOME E NOME	Ass
22	Gollin Davide	
23	Govetto Giovanni	A
24	Laudicina Francesca	
25	Mansi Matteo	
26	Manzan Giulia	A
27	Marchiol Ivano	A
28	Meloni Eleonora	
29	Michelini Loris	
30	Palmisciano Raffaella	A
31	Patti Lorenzo	
32	Peratoner Anna Paola	
33	Pittioni Antonio	
34	Salme' Stefano	
35	Scalettari Pierenrico	
36	Susanna Margherita	
37	Toffano Rosi	
38	Venanzi Alessandro	
39	Vidoni Luca Onorio	A
40	Vigna Alessandro	
41	Zanolla Michele	A

Presenti N. 28

Assenti N. 13

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori esterni**:

N	ASSESSORI ESTERNI
1	Arcella Gea
3	Pirone Federico Angelo
4	Zini Andrea

È assente la seguente **Assessora esterna**:

N	ASSESSORA ESTERNA
1	Dazzan Chiara

La Presidente sottopone all'esame del Consiglio, a cui era stata precedentemente comunicata, la seguente proposta, sulla quale dichiara aperta la discussione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- la ditta TECNO ENERGY Srl con sede a Bressanone (BZ), intende realizzare un impianto fotovoltaico a terra e il relativo impianto di rete di potenza nominale 5.999,48 kWp in località Beivars in Comune di Udine, in un'area di circa 12 ettari che attualmente è destinata dal P.R.G.C. a zona "Ssp – attrezzature collettive urbane e di quartiere – sport";
- la ditta TECNO ENERGY Srl in data 05/11/2024 ha presentato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 19/2012 per il sopra indicato impianto fotovoltaico e relative opere e infrastrutture di connessione;
- con nota pervenuta al protocollo comunale PG/E n.10186 del 22/01/2025 la Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio transizione energetica, ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990;
- l'intervento proposto ricade in un ambito non conforme al P.R.G.C. e per questo motivo si rende necessaria una variante urbanistica allo strumento urbanistico vigente;

### ACCERTATO che:

- l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, è chiamata a esprimersi sulla modifica degli strumenti urbanistici vigenti mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale;
- l'approvazione della variante urbanistica, necessaria per rendere compatibile l'intervento con la pianificazione territoriale comunale, avviene per il caso di specie attraverso il rilascio dell'autorizzazione unica da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale, ai sensi della normativa vigente, sostituisce ogni altro atto autorizzativo e ha efficacia di variante al P.R.G.C., senza necessità di esperire la procedura ordinaria di adozione e approvazione;
- nel caso in cui il Consiglio Comunale non esprima parere favorevole sull'iniziativa e sulla variante urbanistica, la Conferenza di Servizi potrà procedere comunque al rilascio dell'Autorizzazione Unica, che avrà effetto di variante al P.R.G.C. in forza di legge e dell'interesse pubblico prevalente sancito dalla norma;
- la suddetta autorizzazione unica ricomprende tutte le verifiche e valutazioni previste in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (Direttiva comunitaria 2001/42/CE – D.Lgs. n. 4/2008 – L.R. n.

11/2005), di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) (Direttiva 92/43/CEE – Direttiva 79/409/CEE – D.G.R. 11 luglio 2014 n. 1323), nonché degli aspetti paesaggistici e idrogeologici.

CONSIDERATO che il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 57 d'ord. del 3 settembre 2012 e che con D.P.Reg. n. 0272/Pres. del 28/12/2012 pubblicato sul BUR n. 2 del 09/01/2013 è stata confermata l'esecutività; pertanto il P.R.G.C. è entrato in vigore dal 10/01/2013;

DATO ATTO che successivamente all'entrata in vigore del nuovo P.R.G.C., sono state approvate 40 varianti;

RILEVATO che:

- la superficie complessiva su cui insisterà l'impianto fotovoltaico di 12 ettari (individuato catastalmente Fg. 16 particelle 1231 – 869 – 791), sarà occupata per circa 6 ettari, al netto delle fasce di rispetto cimiteriale e ferroviario che gravano sul terreno;
- l'area soggetta a variante urbanistica è di circa 6 ettari;
- nella proposta di variante le aree in fascia di rispetto cimiteriale e ferroviaria restano invariate (Ssp), in quanto non interessate dalla installazione dell'impianto fotovoltaico; pertanto tali aree potranno essere successivamente oggetto di modifica in altra zona (ad es. agricola);
- la variante urbanistica diminuisce lo standard complessivo delle attrezzature collettive urbane e di quartiere – sport (Ssp), in particolare diminuisce di 6 ettari quelle di progetto. Tuttavia vengono rispettati gli obblighi di legge (stabiliti in 175 ettari dal DPGR 0126/Pres/1995): lo standard risulta ugualmente soddisfatto sia nel caso di riduzione di 6 ettari, sia nel caso di una riduzione massima di 12 ettari;
- la previsione del P.R.G.C. di zona sportiva riguarda un'area di proprietà privata che è stata individuata dallo strumento urbanistico da oltre 25 anni, senza tuttavia trovare attuazione né da parte dell'Amministrazione comunale né da parte di soggetti privati;
- l'area di intervento è interessata da fascia di rispetto di linea di media tensione e il proponente dovrà seguire le prescrizioni imposte dal gestore Terna Rete Italia, ovvero *“non installare impianti tecnologici e/o manufatti nella fascia individuata dalla proiezione a terra dei conduttori incrementata di 5 metri per ciascun lato”*;

VISTO l'allegato elaborato di variante, predisposto dall'ing. Manuel Prackwieser di Bolzano, facente parte del progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico (relazione di variante al PRGC di Udine - elaborato 1.2) e la normativa prevista per la nuova zona denominata *“Impianti da fonte solare fotovoltaica (Fsf)”* con un nuovo articolo 61 alle Norme Tecniche di Attuazione;

## RITENUTO

- che la zona Fsf proposta dalla variante debba avere i caratteri di una zona agricola, da destinare temporaneamente a impianto di produzione di energia rinnovabile, soggetta a ripristino agricolo dopo la dismissione dell'impianto;
- che il PRGC debba classificare la zona Fsf come una fattispecie agricola;
- che quindi l'articolo sulla zona Fsf debba essere inserito nell'articolato relativo alle zone agricole con la seguente dicitura "art. 9bis – Zona agricola per impianti da fonte solare fotovoltaica" al posto della proposta "art. 61 – Impianti da fonte solare fotovoltaica (Fsf)";

CONSIDERATO che l'area in esame si colloca in un ambito territorialmente caratterizzato da un'infrastruttura ferroviaria e dal cimitero di Paderno-Beivars e quindi risulta adatta alla potenziale collocazione di un impianto fotovoltaico;

RITENUTO di condividere l'iniziativa poiché la produzione di energia da fonti rinnovabili è attività di interesse pubblico, in linea con gli impegni assunti dall'Amministrazione comunale con l'adesione al "Covenant of Mayors" – "Patto dei Sindaci" nonchè in attuazione al D.Lgs. n. 199/2021 e in conformità ai principi definiti dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21/06/2024 al fine di conseguire l'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia entro il 2030 di 1960 MW;

CONSIDERATO che il procedimento di Autorizzazione Unica, può prevedere l'individuazione di misure compensative:

- ai sensi del D.M. 10/09/2010 *"le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto"*;
- il D.Lgs. n. 190/2024 all'art. 9 comma 10, lett. d), norma pienamente vigente dal 30/06/2025, prevede *"l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni considerate indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento"*;
- l'art. 5 comma 1, lett. i) della L.R. 2 del 04/03/2025 prevede: *"Nel caso di impianto soggetto a procedimento autorizzatorio unico il programma di compensazioni ambientali e territoriali non è inferiore al 3 per cento dei proventi"*; per l'applicazione della norma regionale si è in attesa delle linee guida di cui al medesimo articolo;

RITENUTO di approvare la variante urbanistica in esame a condizione che il programma di compensazioni ambientali e territoriali non sia inferiore al 3 per cento dei proventi;

DATO ATTO

- che le misure compensative vengono definite in sede di Conferenza di servizi;
- che la presente deliberazione non rappresenta né quantifica alcun riflesso contabile;

VISTO

- il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto comunale;

DELIBERA:

- 1) DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE sull'iniziativa della ditta TECNO ENERGY Srl di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra e del relativo impianto di rete di potenza nominale 5.999,48 kWp denominato "UDINE BEIVARS OVEST" sito in Via Don Giovanni Bosco in Comune di Udine, a condizione che il programma di compensazioni ambientali e territoriali non sia inferiore al 3 per cento dei proventi;
- 2) DI PRENDERE ATTO che l'autorizzazione unica, qualora rilasciata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, costituirà approvazione della variante al P.R.G.C. senza necessità di esperire una ordinaria procedura di adozione, comprese le verifiche attinenti alla VAS (Direttiva comunitaria 2001/42/CE, D.Lgs. n. 4/2008, L.R. n.11/2005), alle ZSC/SIC (Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.G.R. 11/07/2014 n. 1323) e agli aspetti paesaggistici e idrogeologici;
- 3) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale, sentito il Consiglio di Quartiere partecipato, l'individuazione e definizione puntuale delle misure compensative;
- 4) DI DEFINIRE la nuova zona della presente variante quale "Zona agricola per impianti da fonte solare fotovoltaica (Fsf)", regolamentata dal nuovo articolo 9bis alle Norme Tecniche di Attuazione;

*Si rimanda al supporto digitale per l'intervento della Presidente, la quale comunica al Consiglio l'avvenuta presentazione in data odierna delle seguenti proposte di emendamento all'oggetto in esame, delle quali:*

- una sottoscritta dall'Assessore Zini
- una sottoscritta dalla Consiglieria Gatta
- una sottoscritta dal Consigliere Michelini

*Tali emendamenti, i cui testi sono stati distribuiti in Aula, sono allegati quali parti integranti al presente atto.*

*Si rinvia altresì al supporto digitale per l'intervento introduttivo del Presidente della Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" Consigliere Mansi, che espone i lavori della stessa sulla proposta in esame, e per l'intervento dell'Assessore Zini, il quale illustra la proposta in oggetto e un emendamento alla stessa.*

*(esce il Consigliere Pittioni – presenti n. 27)*

*Segue la discussione comprensiva degli interventi della Consiglieria Laudicina e del Sindaco De Toni. Intervengono altresì i Consiglieri Colautti, Salmè, Garlatti-Costa e Michelini, il quale illustra il proprio emendamento.*

*(esce il Sindaco De Toni – presenti n. 26)*

*La discussione prosegue con gli interventi dei Consiglieri Gatta, la quale illustra l'emendamento dalla stessa sottoscritto, Mansi, Croattini, Giacomello e Croattini (secondo intervento) e dell'Assessore Zini. Il Consigliere Salmè esprime una dichiarazione di voto contrario sull'emendamento sottoscritto dall'Assessore Zini.*

La Presidente apre la votazione in forma palese tramite il sistema elettronico di voto sull'**emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto sottoscritto dall'Assessore Zini** che ottiene 22 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Gatta, Laudicina, Michelini e Salmè (n. 4).

**La Presidente dichiara che l'emendamento sottoscritto dall'Assessore Zini è approvato.**

La Presidente apre la votazione in forma palese tramite il sistema elettronico di voto sull'**emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto sottoscritto dalla Consiglieria Gatta** che ottiene 4 voti favorevoli e il voto contrario degli Assessori/Consiglieri Facchini, Gasparin, Meloni, Toffano e Venanzi e dei Consiglieri Cainero, Colautti, Croattini, Di Lenardo, Ermano, Ferrari, Fiore, Garlatti-Costa, Giacomello, Gollin, Nassimbeni, Scalettari, Susanna e Vigna (n. 19).

Si astengono i Consiglieri Mansi, Patti e Peratoner (n. 3)

**La Presidente dichiara che l'emendamento sottoscritto dalla Consiglieria Gatta non è approvato.**

La Presidente apre la votazione in forma palese tramite il sistema elettronico di voto sull'**emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto sottoscritto dal Consigliere Michelini** che ottiene 4 voti favorevoli e il voto contrario degli Assessori/Consiglieri Facchini, Gasparin, Meloni, Toffano e Venanzi e dei Consiglieri Cainero, Colautti, Croattini, Di Lenardo, Ermano, Ferrari, Fiore,

Garlatti-Costa, Giacomello, Gollin, Mansi, Nassimbeni, Patti, Peratoner, Scalettaris, Susanna e Vigna (n. 22).

**La Presidente dichiara che l'emendamento sottoscritto dal Consigliere Michelini non è approvato.**

**La Presidente apre la votazione in forma palese tramite il sistema elettronico di voto sulla sotto riportata proposta di deliberazione, come modificata dall'emendamento sottoscritto dall'Assessore Zini e approvato dal Consiglio:**

#### “IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la ditta TECNO ENERGY Srl con sede a Bressanone (BZ), intende realizzare un impianto fotovoltaico a terra e il relativo impianto di rete di potenza nominale 5.999,48 kWp in località Beivars in Comune di Udine, in un'area di circa 12 ettari che attualmente è destinata dal P.R.G.C. a zona “Ssp – attrezzature collettive urbane e di quartiere – sport”;
- la ditta TECNO ENERGY Srl in data 05/11/2024 ha presentato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 19/2012 per il sopra indicato impianto fotovoltaico e relative opere e infrastrutture di connessione;
- con nota pervenuta al protocollo comunale PG/E n.10186 del 22/01/2025 la Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio transizione energetica, ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990;
- l'intervento proposto ricade in un ambito non conforme al P.R.G.C. e per questo motivo si rende necessaria una variante urbanistica allo strumento urbanistico vigente;

ACCERTATO che:

- l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, è chiamata a esprimersi sulla modifica degli strumenti urbanistici vigenti mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale;
- l'approvazione della variante urbanistica, necessaria per rendere compatibile l'intervento con la pianificazione territoriale comunale, avviene per il caso di specie attraverso il rilascio dell'autorizzazione unica da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale, ai sensi della normativa vigente, sostituisce ogni altro atto autorizzativo e ha efficacia di variante al P.R.G.C., senza necessità di esperire la procedura ordinaria di adozione e approvazione;



- nel caso in cui il Consiglio Comunale non esprima parere favorevole sull'iniziativa e sulla variante urbanistica, la Conferenza di Servizi potrà procedere comunque al rilascio dell'Autorizzazione Unica, che avrà effetto di variante al P.R.G.C. in forza di legge e dell'interesse pubblico prevalente sancito dalla norma;
- la suddetta autorizzazione unica ricomprende tutte le verifiche e valutazioni previste in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (Direttiva comunitaria 2001/42/CE – D.Lgs. n. 4/2008 – L.R. n. 11/2005), di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) (Direttiva 92/43/CEE – Direttiva 79/409/CEE – D.G.R. 11 luglio 2014 n. 1323), nonché degli aspetti paesaggistici e idrogeologici.

CONSIDERATO che il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 57 d'ord. del 3 settembre 2012 e che con D.P.Reg. n. 0272/Pres. del 28/12/2012 pubblicato sul BUR n. 2 del 09/01/2013 è stata confermata l'esecutività; pertanto il P.R.G.C. è entrato in vigore dal 10/01/2013;

DATO ATTO che successivamente all'entrata in vigore del nuovo P.R.G.C., sono state approvate 40 varianti;

RILEVATO che:

- la superficie complessiva su cui insisterà l'impianto fotovoltaico di 12 ettari (individuato catastalmente Fg. 16 particelle 1231 – 869 – 791), sarà occupata per circa 6 ettari, al netto delle fasce di rispetto cimiteriale e ferroviario che gravano sul terreno;
- l'area soggetta a variante urbanistica è di circa 6 ettari;
- nella proposta di variante le aree in fascia di rispetto cimiteriale e ferroviaria restano invariate (Ssp), in quanto non interessate dalla installazione dell'impianto fotovoltaico; pertanto tali aree potranno essere successivamente oggetto di modifica in altra zona (ad es. agricola);
- la variante urbanistica diminuisce lo standard complessivo delle attrezzature collettive urbane e di quartiere – sport (Ssp), in particolare diminuisce di 6 ettari quelle di progetto. Tuttavia vengono rispettati gli obblighi di legge (stabiliti in 175 ettari dal DPGR 0126/Pres/1995): lo standard risulta ugualmente soddisfatto sia nel caso di riduzione di 6 ettari, sia nel caso di una riduzione massima di 12 ettari;
- la previsione del P.R.G.C. di zona sportiva riguarda un'area di proprietà privata che è stata individuata dallo strumento urbanistico da oltre 25 anni, senza tuttavia trovare attuazione né da parte dell'Amministrazione comunale né da parte di soggetti privati;
- l'area di intervento è interessata da fascia di rispetto di linea di media tensione e il proponente dovrà seguire le prescrizioni imposte dal gestore Terna Rete Italia, ovvero *“non installare impianti tecnologici e/o*

*manufatti nella fascia individuata dalla proiezione a terra dei conduttori incrementata di 5 metri per ciascun lato”;*

VISTO l'allegato elaborato di variante, predisposto dall'ing. Manuel Prackwieser di Bolzano, facente parte del progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico (relazione di variante al PRGC di Udine - elaborato 1.2) e la normativa prevista per la nuova zona denominata “*Impianti da fonte solare fotovoltaica (Fsf)*” con un nuovo articolo 61 alle Norme Tecniche di Attuazione;

RITENUTO

- che la zona Fsf proposta dalla variante debba avere i caratteri di una zona agricola, da destinare temporaneamente a impianto di produzione di energia rinnovabile, soggetta a ripristino agricolo dopo la dismissione dell'impianto;
- che il PRGC debba classificare la zona Fsf come una fattispecie agricola;
- che quindi l'articolo sulla zona Fsf debba essere inserito nell'articolo relativo alle zone agricole con la seguente dicitura “art. 9bis – Zona agricola per impianti da fonte solare fotovoltaica” al posto della proposta “art. 61 – Impianti da fonte solare fotovoltaica (Fsf)”;

CONSIDERATO che l'area in esame si colloca in un ambito territorialmente caratterizzato da un'infrastruttura ferroviaria e dal cimitero di Paderno-Beivars e quindi risulta adatta alla potenziale collocazione di un impianto fotovoltaico;

RITENUTO di condividere l'iniziativa poiché la produzione di energia da fonti rinnovabili è attività di interesse pubblico, in linea con gli impegni assunti dall'Amministrazione comunale con l'adesione al “Covenant of Mayors” – “Patto dei Sindaci” nonchè in attuazione al D.Lgs. n. 199/2021 e in conformità ai principi definiti dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21/06/2024 al fine di conseguire l'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia entro il 2030 di 1960 MW;

CONSIDERATO che il procedimento di Autorizzazione Unica, può prevedere l'individuazione di misure compensative:

- ai sensi del D.M. 10/09/2010 “*le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto*”;
- il D.Lgs. n. 190/2024 all'art. 9 comma 10, lett. d), norma pienamente vigente dal 30/06/2025, prevede “*l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie*”

*finanziarie che il soggetto proponente presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni considerate indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento”;*

- l'art. 5 comma 1, lett. i) della L.R. 2 del 04/03/2025 prevede: *“Nel caso di impianto soggetto a procedimento autorizzatorio unico il programma di compensazioni ambientali e territoriali non è inferiore al 3 per cento dei proventi”*; per l'applicazione della norma regionale si è in attesa delle linee guida di cui al medesimo articolo;

RITENUTO di approvare la variante urbanistica in esame a condizione che il programma di compensazioni ambientali e territoriali non sia inferiore al 3 per cento dei proventi;

#### DATO ATTO

- che le misure compensative vengono definite in sede di Conferenza di servizi;
- che la presente deliberazione non rappresenta né quantifica alcun riflesso contabile;

#### VISTO

- il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto comunale;

#### DELIBERA:

- 1) DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE sull'iniziativa della ditta TECNO ENERGY Srl di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra e del relativo impianto di rete di potenza nominale 5.999,48 kWp denominato “UDINE BEIVARS OVEST” sito in Via Don Giovanni Bosco in Comune di Udine, esclusivamente a condizione che il programma di compensazioni ambientali e territoriali non sia inferiore al 3 per cento dei proventi e venga definita con la ditta una gestione del verde che favorisca la salvaguardia della biodiversità e la tutela degli impollinatori;
- 2) DI PRENDERE ATTO che l'autorizzazione unica, qualora rilasciata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, costituirà approvazione della variante al P.R.G.C. senza necessità di esperire una ordinaria procedura di adozione, comprese le verifiche attinenti alla VAS (Direttiva comunitaria 2001/42/CE, D.Lgs. n. 4/2008, L.R. n.11/2005), alle ZSC/SIC (Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.G.R. 11/07/2014 n. 1323) e agli aspetti paesaggistici e idrogeologici;
- 3) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale, sentito il Consiglio di Quartiere partecipato, l'individuazione e definizione puntuale delle misure compensative;

- 4) DI DEFINIRE la nuova zona della presente variante quale “Zona agricola per impianti da fonte solare fotovoltaica (Fsf)”, regolamentata dal nuovo articolo 9bis alle Norme Tecniche di Attuazione;”

La proposta di deliberazione di cui sopra ottiene 22 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Gatta, Laudicina, Michelini e Salmè (n. 4).

**La Presidente dichiara che la deliberazione, come modificata dall'emendamento sottoscritto dall'Assessore Zini, è approvata.**

La Presidente apre quindi la votazione in forma palese tramite il sistema elettronico di voto sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene 22 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Gatta, Laudicina, Michelini e Salmè (n. 4).

**La Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione**, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Udine, 14 aprile 2025

IL RESPONSABILE  
RAFFAELE DI LENA

---

---

Letto, firmato e sottoscritto.

**La Presidente del Consiglio**

**Rita Nassimbeni**

**Il Segretario Generale**

**Francesca Finco**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

## ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/04/2025 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 14/05/2025, ai sensi della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modificazioni.

Comune di Udine, lì 30/04/2025

Il Responsabile della Pubblicazione  
Elisa Castellan